

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 25 giugno 2019, n. 145
Art. 24, comma 5 della L.R. 2 maggio 2017, n. 9 e s.m.i.. Trasferimento dell'accreditamento istituzionale dello studio odontoiatrico di cui all'art. 5, comma 3, punto 3.2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ubicato in Bari alla Via Luigi Ranieri n. 2/20-21, per trasferimento della titolarità dell'autorizzazione all'esercizio, dallo "Studio Odontoiatrico Dott. Valerio Partipilo" alla società "Studio Partipilo s.r.l."

II DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione"*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità.

In Bari, presso la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, riceve la seguente relazione.

Lo "Studio Odontoiatrico Dott. Valerio Partipilo" con sede in Bari alla Via Luigi Ranieri n. 2/20 - 21, risulta accreditato istituzionalmente *ex lege*, ai sensi dell'art. 12, commi 2 e 3 della L.R. n. 4/2010, quale struttura specialistica ambulatoriale di Odontoiatria di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), punto 1.2.3 della previgente L.R. n. 8/2004 e s.m.i. (fattispecie attualmente corrispondente, nell'ambito della normativa in vigore, allo studio odontoiatrico di cui all'art. 5, comma 3, punto 3.2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.).

L'art. 9, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. stabilisce che *"L'autorizzazione all'esercizio, unitamente al complesso organizzato di beni e/o persone, può essere trasferita ad altro soggetto in conseguenza di atti di autonomia privata con provvedimento dell'ente competente, previa verifica della permanenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché l'insussistenza in capo all'altro soggetto di una delle ipotesi di decadenza previste nei commi 4 e 5, e del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2112 del codice civile."*

L'art. 24, comma 5 della medesima legge dispone che *"Il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'esercizio di una struttura già accreditata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, comporta altresì il trasferimento dell'accreditamento in capo al nuovo titolare."*

Con istanza del 01/03/2019 consegnata *brevi manu* ed acquisita dalla Scrivente con prot. n. AOO_183/3204 del 12/03/2019, *"il sottoscritto Dott. Valerio PARTIPILO (...), in qualità di legale rappresentante dello "STUDIO PARTIPILO S.R.L." con sede in Bari in Via Luigi Ranieri 2/20 – 21 (...), ai fini del trasferimento della titolarità*

dell'autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria e dell'accreditamento" ha trasmesso la seguente documentazione:

- Atto costitutivo e statuto della neocostituita società;
- Autocertificazione, a firma del legale rappresentante, ai sensi del D.P.R. 445/2000, circa la permanenza dei requisiti ulteriori di accreditamento, generali e specifici, strutturali, tecnologici ed organizzativi;
- Autocertificazione del rappresentante legale relativa alla assenza "di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva nei confronti (...) del legale rappresentante, degli amministratori, nonché degli associati e dei soci titolari di quote o azioni superiori al 20 per cento", di cui all'art. 20, comma 2 della L.R. 9/2017, con allegata fotocopia, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, di un documento d'identità;
- Autocertificazione antimafia resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
- Copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A. della società;
- Copia dell'ultimo contratto sottoscritto dal rappresentante legale e dalla ASL per l'acquisto di prestazioni specialistiche ambulatoriali.

- Determinazione n. 2018/14841 – 2018/263/00607 adottata il 21/12/2018, con cui il Direttore della Ripartizione Sviluppo economico Pos Attività Produttive del Comune di Bari,

"PREMESSO CHE:

- *l'art. 4, co. 1, lett. a), L.R. 9/2017, recante "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private", così come modificata dalla L.R. 65/2017 dispone che sono esercitate dai Comuni le funzioni concernenti "il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione di cui all'articolo 7, previa verifica di compatibilità da parte della Regione, e il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di cui all'art. 8, co. 4;*
- *ai sensi del citato art. 8, co. 4, al Comune compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, co 3, punto 3.2;*
- *il citato punto 3.2, co. 3, art. 5 ricomprende: "studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, tutte individuate con apposito provvedimento di Giunta regionale, sentiti gli ordini professionali, anche secondo le disposizioni di cui all'intesa Stato-regioni del 9 giugno 2016 in materia di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie in ambito odontostomatologico"; a partire dal 27 dicembre 2017 sono, invece, ricomprese ai punti 1.6 e 1.7. co. 1, con competenza al rilascio della prescritta autorizzazione all'esercizio non più in capo ai Comuni, ma alla Regione "le strutture che erogano le seguenti prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale", come quella oggetto della presente autorizzazione;*

PRESO ATTO CHE:

- *con domanda acquisita al protocollo in data 21/02/18 con il n. 48599 è stato chiesto il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'esercizio dallo "Studio odontoiatrico dott. Valerio Partipilo" alla "Studio Partipilo s.r.l."(...), indicando quale responsabile sanitario il Dott. V.P. (generalità nell'allegato privacy);*

(...)

RILEVATO CHE:

- *l'art. 9 co. 2, L.R. 9/2017 e s.m.i., stabilisce che "L'autorizzazione all'esercizio, unitamente al complesso organizzato di beni e/o persone, può essere trasferita ad altro soggetto in conseguenza di atti di autonomia privata con provvedimento dell'ente competente, previa verifica della permanenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché l'insussistenza in capo all'altro soggetto di una delle ipotesi di decadenza previste nei commi 4 e 5, e del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2112 del codice civile.";*

RITENUTO di dover procedere al rilascio del richiesto provvedimento di trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'esercizio dallo "Studio Odontoiatrico Dott. Valerio Partipilo" alla "Studio

Partipilo s.r.l.” (p. IVA 081104180727) stante la regolarità e la completezza della domanda;

VISTO:

- *il nuovo combinato disposto degli articoli 5, comma 1, e 8, comma 3, della L.R. 9/2017, così come modificato dalla L.R. 65/2017 in vigore dal 27 dicembre 2017, che ha trasferito dai Comuni alla Regione la competenza in materia di rilascio delle autorizzazioni all’esercizio per strutture ambulatoriali come quella oggetto della presente autorizzazione;*

(...)”,

ha autorizzato “ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, co. 2, L.R. 9/2017 e s.m.i., il trasferimento di titolarità dallo “Studio odontoiatrico dott. Valerio Partipilo” alla “Studio Partipilo s.r.l. (P.IVA 08104180727) dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività specialistica ambulatoriale di odontoiatria di cui alla D.D. n. 2012/200/00720 del 17/12/2012;

Titolare: STUDIO PARTIPILO S.R.L. (P.IVA 08104180727);

Legale rappresentante: Dott. V.P. (generalità nell’allegato privacy)

Sede legale: Via Luigi Ranieri 2/20 – 21 –BARI;

Denominazione e ubicazione della struttura: STUDIO PARTIPILO S.R.L. – via Luigi Ranieri 2/20 – 21 – BARI;

Tipologia delle prestazioni autorizzate: Attività specialistica ambulatoriale odontoiatrica

(L.R. 9/2017, art 5, co. 1, n. 1.6.2., così come modificato dalla L.R. 65/2017 e D.G.R. 142/2018);

(...)”.

Con Pec del 18/06/2019 la Ripartizione Sviluppo economico del Comune di Bari ha trasmesso la Determinazione Dirigenziale n. 2019/07489 – 2019/263/00349 adottata in pari data, con cui il Dirigente della medesima Ripartizione,

“(…) DATO ATTO CHE:

- *con D.D. n. 2018/263/00607 del 21/12/2018, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, co. 2, L.R. 9/2017, è stato autorizzato il trasferimento di titolarità dell’autorizzazione rilasciata con D.D. n. 2012/200/00720 del 17/12/2012 dallo “Studio odontoiatrico dott. Valerio Partipilo” alla “Studio Partipilo s.r.l.”;*

CONSIDERATO CHE:

- *con nota prot. AOO_183/5667 del 10/05/2019, la Regione Puglia – Sezione strategie e governo dell’offerta – Servizio Accreditamenti e Qualità ha precisato che “il quadro normativo di riferimento in relazione alle strutture esercenti attività odontoiatrica è attualmente rinvenibile nella L.R. n. 9/2017, come modificata dalla L.R. n. 65/2017. A tal proposito, è normativamente prevista la seguente tripartizione, valevole ai fini dell’individuazione del regime autorizzativo applicabile:*
 - *le strutture di specialistica ambulatoriale odontoiatrica di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.6.2, [...], soggette all’autorizzazione alla realizzazione di competenza comunale previa acquisizione del parere favorevole di compatibilità al fabbisogno rilasciato dalla Regione [...], ed all’autorizzazione all’esercizio di competenza regionale;*
 - *gli studi odontoiatrici riconducibili al sopra riportato art. 5, comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017 [...] per i quali la competenza al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio è in capo al Comune [...] tra i quali rientra la “Studio Partipilo s.r.l.”;*
 - *gli studi odontoiatrici riconducibili al sopra riportato art. 5, comma 6 della L.R. n. 9/2017 [...], soggetti a nulla osta da parte dell’ASL”;*

con specifico riferimento alla struttura sanitaria in oggetto la stessa Regione ha rilevato che “codesta Amministrazione (leggi: Comune di Bari – Ripartizione Sviluppo Economico), con la sopra riportata Determinazione n. 2018/14841 – 2018/263/00607 del 21/12/2018, ha autorizzato la società “Studio Partipilo s.r.l.” ad erogare, nell’ambito dell’Attività specialistica ambulatoriale odontoiatrica, le prestazioni di cui all’art 5, co. 1, n. 1.6.2 della L.R. 9/2017 e s.m.i., per le quali, come sopra indicato, le strutture sono soggette all’autorizzazione comunale alla realizzazione (previa verifica del fabbisogno) e l’autorizzazione all’esercizio

dell'attività è di competenza regionale" e comunicato che "in assenza di voltura dell'autorizzazione all'esercizio [...] quale studio odontoiatrico ex art. 5, comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., la scrivente non potrà procedere al rilascio del provvedimento di mantenimento dell'accREDITAMENTO ai sensi dell'art. 24, co. 5, della medesima Legge.",

ha determinato di:

- 1) *RETTIFICARE E SOSTITUIRE* con il presente provvedimento, per le motivazioni indicate in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, la D.D. n. 2018/263/00607 del 21/12/2018;
- 2) *AUTORIZZARE*, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, co. 2, L.R. 9/2017 e s.m.i., il trasferimento di titolarità dallo "Studio odontoiatrico dott. Valerio Partipilo" alla "Studio Partipilo s.r.l." (p.IVA 08104180727) dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività specialistica ambulatoriale di odontoiatria di cui alla D.D. n. 2012/200/00720 del 17/12/2012:

Titolare: STUDIO PARTIPILO S.R.L. (P.IVA 08104180727);

Legale rappresentante e Responsabile Sanitario:

Dott. Valerio PARTIPILO, nato (...) il 21/03/1953 (...)

Sede legale: Via Luigi Ranieri 2/20 - 21 - BARI;

Denominazione e ubicazione della struttura:

STUDIO PARTIPILO S.R.L. - via Luigi Ranieri 2/20 - 21 - BARI;

Tipologia delle prestazioni autorizzate:

Studio odontoiatrico (L.R. 9/2017 e s.m.i., art 5, co. 3, n. 3.2)

Prescrizioni:

(...)

In osservanza dell'art. 12, comma 8, L.R. 9/2017: "Il limite di età massimo previsto per lo svolgimento della funzione di responsabile sanitario è quello previsto dal comma 1 dell'articolo 15-nonies del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni" (...) ovvero nel caso in esame la data del 07/08/2022 (data di maturazione dei 40 anni di servizio effettivo da parte del responsabile sanitario, dott. Valerio PARTIPILO, vista la dichiarazione dell'11/02/2018 in cui l'interessato afferma di non aver maturato 40 anni di servizio effettivo, avendo svolto la professione medica in qualità di titolare di partita IVA dal 07/08/1982)

(...)".

Per quanto innanzi esposto si propone di adottare, ai sensi dell'art. 24, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il provvedimento di trasferimento dell'accREDITAMENTO istituzionale dello studio odontoiatrico di cui all'art. 5, comma 3, punto 3.2, della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ubicato in Bari alla Via Luigi Ranieri n. 2/20 - 21, dallo "Studio Odontoiatrico Dott. Valerio Partipilo" alla società "Studio Partipilo s.r.l.", con decorrenza 21/12/2018, data del trasferimento della titolarità dell'autorizzazione comunale all'esercizio, e con la precisazione che:

- l'accREDITAMENTO istituzionale è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. ed ai requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 3/2010;
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della suddetta legge regionale, il legale rappresentante della "Studio Partipilo s.r.l.", entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accREDITAMENTO, dovrà rendere "alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accREDITAMENTO istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria

locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.";

- ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L. n. 9/2017 e s.m.i. *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante."*

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità

(Mauro Nicastro)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE

STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;
- ritenuto di dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A

- di adottare, ai sensi dell'art. 24, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il provvedimento di trasferimento dell'accreditamento istituzionale dello studio odontoiatrico di cui all'art. 5, comma 3, punto 3.2, della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ubicato in Bari alla Via Luigi Ranieri n. 2/20 – 21, dallo "Studio Odontoiatrico Dott. Valerio Partipilo" alla società "Studio Partipilo s.r.l", con decorrenza 21/12/2018, data del trasferimento della titolarità dell'autorizzazione comunale all'esercizio, e con la precisazione che:
 - l'accreditamento istituzionale è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. ed ai requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 3/2010;
 - ai sensi dell'art. 24, comma 4 della suddetta legge regionale, il legale rappresentante della "Studio

Prtipilo s.r.l.”, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell’apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell’accreditamento, dovrà rendere *“alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento istituzionale. L’omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall’articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all’esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente, l’eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l’accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all’esercizio.”*;

- ai sensi dell’art. 26, comma 1 della L. n. 9/2017 e s.m.i. *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché l’attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell’Organismo tecnicamente accreditante.”*;

- di notificare il presente provvedimento:

- al Legale Rappresentante della “Studio Partipilo s.r.l.” con sede in Bari alla Via Luigi Ranieri n. 2/20 – 21;
- al Direttore Generale ASL BA;
- al Dirigente U.O.G.R.C. ASL BA;
- al Sindaco del Comune di Bari;
- al Dirigente della Ripartizione Sviluppo economico del Comune di Bari.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione SGO (*ove disponibile*);
- b) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- c) sarà trasmesso al Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale;
- d) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l’albo telematico*);
- f) il presente atto, composto da n. 8 facciate, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO

(Giovanni Campobasso)